



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019

A.C. 1260

Nota di verifica n. 93
6 settembre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1260
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge – già approvato, senza modifiche, dal Senato (A.S. 676) – dispone la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti del Trattato che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	A decorrere dal 2023
Art. 3 disegno di legge di ratifica	67.835

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
L'Accordo si compone di sei articoli ed è finalizzato a promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi nel campo della assistenza giudiziaria in materia penale.	La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Armenia ammonta a euro 67.835 annui a decorrere dal 2023.

L'Accordo, in particolare, contiene quanto di seguito sintetizzato.

Articolo 1: individua specifiche forme di assistenza giudiziaria e ricomprende, nell'oggetto dell'Accordo, anche l'esecuzione di congelamenti, sequestri e confische di beni che costituiscano provento di reati, coerentemente al sempre maggior rilievo che, nella lotta alla criminalità, assumono le misure che colpiscono i patrimoni di provenienza illecita. La norma si conclude, comunque, con una clausola finale diretta a ricomprendere "qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte richiesta".

Articolo 2: riguarda esecuzione e rinvio dell'esecuzione della richiesta di assistenza, prevedendo la facoltà per la Parte richiedente di chiedere che l'altra osservi, nell'esecuzione della richiesta di assistenza, determinate formalità procedurali, sempre che le stesse non contrastino con i principi fondamentali del suo ordinamento interno. Tale disposizione consente di procedere all'esecuzione della richiesta di assistenza in conformità a specifiche esigenze processuali della Parte richiedente.

Articolo 3: dispone che le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dall'articolo 15, comma 1, della Convenzione europea.

Articolo 4: disciplina la comparizione mediante videoconferenza, prevista per l'audizione di testimoni e periti nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale. Tale forma di comparizione è sempre effettuata quando la persona da sentire è detenuta nel territorio della Parte richiesta o quando la comparizione personale sia comunque inopportuna o non possibile. Le spese sostenute dalla Parte richiesta per la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte richiedente, salvo che la Parte richiesta rinunci al rimborso. Infine, la videoconferenza può essere utilizzata anche per l'assunzione di altre prove (confronto, ricognizione di persone e cose).

Articolo 5: impegna le Parti a prestare la più ampia assistenza anche in materia di accertamenti bancari e finanziari, senza poter rifiutare l'assistenza per motivi di segreto bancario.

Articolo 6: disciplina l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione dell'Accordo medesimo.

Tali oneri hanno tutti natura di previsioni di spesa, ossia di oneri valutati, e si riferiscono all'insieme delle spese di missione degli accompagnatori dei detenuti da trasferire (euro 35.545), alle spese di trasferimento di 5 persone detenute (euro 1.750), alle spese di traduzione degli atti (euro 5.000), alle spese di comparizione di testimoni e periti (euro 5.340), alle spese per trasferimento di cose (euro 10.000), alle spese per videoconferenze (euro 9.600) e alle spese per interpreti (euro 600). Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione delle singole componenti del suddetto onere, con specifico riguardo alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno), alle spese per il trasferimento di detenuti o per la comparizione di testimoni e periti, e alle spese di videoconferenza, si rinvia al testo della relazione tecnica.

In relazione ai dati forniti dal Dipartimento degli affari generali del Ministero della giustizia, Ufficio 1 della Direzione generale della giustizia penale (ufficio competente ad istruire e seguire le rogatorie internazionali, le estradizioni dei detenuti ed i trasferimenti delle persone condannate), la relazione tecnica stima, in misura forfettaria e prudenziale, che il numero di casi di assistenza giudiziaria per i quali sia necessario operare un trasferimento in Italia, seppur temporaneo, di detenuti ristretti presso le carceri armene, è non superiore a cinque (5) unità all'anno.

La RT evidenzia, tra le attività legate alla assistenza giudiziaria, che si prevede la possibilità di utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.

Nel dettaglio, la relazione tecnica stima le seguenti voci di spesa annue:

- **euro 1.750** (Spese di viaggio per trasferimento di 5 detenuti), articolo 1, paragrafo 2) (oneri valutati): euro 350 passaggio aereo a/r X 5 detenuti;
- **euro 35.545** (Spese di missione), articolo 1, paragrafo 2) (oneri valutati):
- **euro 6.165** (Diaria di missione); euro 51,37 (diaria lorda giornaliera ridotta) X 2 accompagnatori per 5 detenuti X 2 viaggi X 6 giorni di missione x 2 missioni (oneri valutati);
- **euro 16.380** (spese di viaggio); euro 1.638 [biglietto aereo Roma a/r (prelievo e riconsegna) + maggiorazione 5 % biglietti X 2 accompagnatori (2 unità per 1 detenuto) X 5 missioni annue (oneri valutati);

- euro 13.000 (spese di soggiorno); euro 130 X 2 (accompagnatori) X 2 viaggi X 5 notti X 5 missioni (oneri valutati).

La RT precisa che tali oneri sono da considerarsi, nello specifico campo dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che la quantificazione discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa, altresì, che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso dell'Armenia, sono svolte dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.

- euro 5.000 (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti) (articolo 1, paragrafo 2, lettere d ed e) (oneri valutati);
- euro 5.340 (spese per la comparizione di testimoni e periti) (articolo 1, paragrafo 2, lettera c):
- euro 700 (spese di viaggio); biglietto aereo Roma – Yerevan a/r euro 350 X 2 casi (comparizione di testimoni o periti);
- euro 1.040 (spese di soggiorno); euro 130 X 2 testimone/perito X 4 notti;
- euro 600 (spese di vitto); euro 60 X 2 testimone/perito X 5 giorni;
- euro 3.000 (spese per compensi periti, comprensive di onorari e indennità); euro 150 X 2 richieste X 2 esami X 5 giorni.

La RT precisa che tali oneri sono da considerarsi nello specifico campo dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che la quantificazione discende da una stima, quella del numero di richieste di comparizioni di testimoni e periti, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

- euro 10.000 (spese per trasporto di cose collegate al reato) (articolo 1 paragrafo 1, lettera j): nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in euro 10.000 (onere valutato, in quanto dipendente da una stima indicativa del numero di richieste di assistenza).

La relazione tecnica, in relazione alle comparizioni di persone mediante videoconferenza, ipotizza un maggior ricorso del predetto strumento, in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 4

assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenze. Secondo le tariffe riferite ad un collegamento audiovisivo con i Paesi caucasici si può quantificare un costo medio di 400 euro ogni ora. Ipotizzando 2 videoconferenze della durata media di tre ore per ogni assistenza giudiziaria, si determina il seguente costo

- **euro 10.200** (spese per videoconferenze) (articolo 4);
- **euro 9.600** (spese per video conferenze); euro 400 X 3 ore X 2 videoconferenze X 4 assistenze (onere valutato);
- **euro 600** (spese per assistenza di interprete); euro 50 X 3 ore X 2 videoconferenze X 4 casi (onere valutato).

Infine, la **relazione tecnica** afferma che gli articoli 2, 3, 5 e 6, hanno natura ordinamentale e che dalla loro applicazione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, per quanto attiene l'articolo 5, la RT precisa che le attività derivanti dall'applicazione della citata disposizione rientrano nei compiti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte, le quali provvedono alle medesime mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure previste per legge e con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 4 dell'Accordo, valutati in euro 67.835 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria con l'Armenia, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2023, è pari a euro 67.835 annui aventi natura di oneri valutati.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. Gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento sono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 67.835 annui. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto normativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 67.835 euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, nel rilevare che le spese per la traduzione di atti e documenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, dell'Accordo, sono qualificate dalla relazione tecnica e dalla disposizione in esame in termini di oneri "valutati" anziché "autorizzati", come di regola indicato in provvedimenti di ratifica di analogo contenuto^[1], non si formulano osservazioni circa la modalità di copertura utilizzata, nel presupposto che gli oneri previsti a regime abbiano carattere annuo, come peraltro precisato anche dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge di ratifica presentato al Senato della Repubblica (S. 676).

^[1] Si veda da ultimo, per la corrente legislatura, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018, esaminato in prima lettura dal Senato della Repubblica (S. 613) e sul quale la Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha successivamente espresso parere favorevole nella seduta del 26 luglio 2013 (C. 1149).